

Organizzazione

AGRICOLA PARAElios S.P.A.

LOC VALLECOLICCHIA SNC

POGGIO CATINO - RIETI

Tel. 3462595520

Web : www.

E-Mail : agricolaparaelios@gmail.com

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 Giugno 2001 e s.m.i.

Master

✓

Copia controllata

✓

Copia non controllata

×

Numero della copia

02

Emissione DG

Data

Firma

Approvazione DG

Data

Firma

Approvazione ODV

Data

Firma

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	04/01/2022	Prima emissione	KSERVICE SRL
00		Modifiche alla sezione	
00		Modifiche alla sezione	
00		Versione	

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione – Parte speciale

6	Sezione D: Reati informatici e di trattamento illecito di dati
6.1	<i>Introduzione e funzione della parte speciale dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati</i>
6.2	<i>Criteri per la definizione dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati</i>
6.3	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i>
6.3.1	<i>Falsità in documenti informatici (Art. 491-bis c.p. modificato da D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016)</i>
6.3.2	<i>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)</i>
6.3.3	<i>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)</i>
6.3.4	<i>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)</i>
6.3.5	<i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)</i>
6.3.6	<i>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)</i>
6.3.7	<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p. modificato da D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016)</i>
6.3.8	<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p. modificato da D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016)</i>
6.3.9	<i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p. modificato da D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016)</i>
6.3.10	<i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p. modificato da D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016)</i>
6.3.11	<i>Frode informatica (Art. 640-ter c.p. modificato dal D.Lgs.n.36 del 10 aprile 2018 e dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021)</i>
6.3.12	<i>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art.640-quinquies c.p.)</i>
6.3.13	<i>Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (inserito da D.L.105 21 settembre 2019)</i>
6.4	<i>Le attività sensibili relative ai reati informatici e di trattamento illecito di dati</i>
6.5	<i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i>
6.6	<i>Principi e regole di comportamento</i>
6.7	<i>Principi e norme generali di comportamento</i>
6.8	<i>Principi di riferimento specifici alla regolamentazione delle attività sensibili</i>
6.9	<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>

6.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali aziendali, nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai Partner come già definiti nella Parte Generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati. Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza, nonché ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti

6.2 Criteri per la definizione dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati

Ad integrazione delle definizioni elencate nella Parte Generale del Modello, si consideri la seguente ulteriore definizione da applicare alla presente Parte Speciale:

"Delitti Informatici": sono i delitti richiamati dall'Art. 24-bis del Decreto e disciplinati dal Codice penale agli Artt. 491-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies e 640-quinquies

6.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

La legge 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento intero” ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità delle società. L’art. 7 del predetto provvedimento ha introdotto nel Decreto l’Art. 24 - bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, che riconduce la responsabilità amministrativa degli enti ai reati individuati nelle sezioni seguenti

La presente Parte Speciale si riferisce ai Delitti informatici e trattamento illecito di dati (di seguito, per brevità, i "Delitti Informatici")

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'Art. 24-bis del D.Lgs.n.231/2001 prevede una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi

6.3.1 Falsità in documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (Art. 1, co. 1, lett. p), D.Lgs.n.82/2005, salvo modifiche ed integrazioni)

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell’addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato

A tal proposito il D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016 aggiunge: “Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”

6.3.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto "abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo". Tale delitto è punito con la reclusione fino a tre anni

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema
- Se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato
- Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti

Qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura)

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela

6.3.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, "al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo". Tale reato è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a Euro 10.329 se il danno è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615-quater, pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico. I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e smart card)

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet)

L'Art. 615-quater, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente di un'azienda autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno dell'azienda oppure carpirca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso

6.3.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, "allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici"

Tale reato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle smart card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente introduca un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente

6.3.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto “fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni”, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema
- Se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato
- Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi

La frodolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione

Il reato si integra, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente

6.3.6 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, "fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi". Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni

La condotta vietata dall'Art. 617-quinquies è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obiettivamente, una potenzialità lesiva

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche

6.3.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

Il D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016 recita: *"Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni."*

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore

6.3.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto "commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità". Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni

La sanzione è da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

Il D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016 recita: *"la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema"*

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato

6.3.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)

Questo reato si realizza quando un soggetto "mediante le condotte di cui all'Art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento". Tale reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni

Il D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016 recita: *"la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema"*

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'Art. 635-bis c.p.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus)

6.3.10 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)

Questo reato si configura quando "il fatto di cui all'Art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento". Tale reato è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni

La sanzione è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile

Il D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016 recita: *"la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema"*

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, diversamente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (Art. 635-ter), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso

Il reato si può configurare nel caso in cui un dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

6.3.11 Frode informatica (Art.640-ter c.p. modificato dal D.Lgs n. 36 del 10 aprile 2018 e dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021)

Questo reato si configura quando chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno

La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da € 51 a €1.032

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7

6.3.12 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art.640-quinquies c.p.)

Questo reato si configura quando "il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato". Tale reato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 51 a Euro 1.032

Questo reato può essere integrato da parte dei certificatori qualificati o meglio i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata

6.3.13 Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Decreto-legge 21 settembre 2019, n.105 coordinato con legge di conversione n.133 del 18 novembre 2019)

L'articolo 1 del D.L. n.105 del 21 settembre 2019, coordinato con legge di conversione n.133 del 18 novembre 2019, recita che **"Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori, pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.**

Al comma 11 dello stesso articolo viene riportato che **"Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti** di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, **è punito con la reclusione da uno a tre anni.**

Il comma 11-bis modifica l'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che diventa" In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico **e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105**, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote".

Il decreto del presidente del consiglio dei ministri **14 aprile 2021, n. 81, Art.9, comma 9** "Tutela delle informazioni" recita testualmente "Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni"

6.4 Le attività sensibili relative ai reati informatici

L'Art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto

L'analisi dei processi ha consentito di individuare le seguenti "attività sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'Art. 24 - bis del D.Lgs.n.231/2001:

- Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione
- Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio
- Gestione e protezione della postazione di lavoro
- Gestione degli accessi da e verso l'esterno
- Gestione e protezione delle reti
- Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD)
- Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.)

I delitti trovano come presupposto la sicurezza e l'utilizzo della rete informatica intesa come struttura integrata di apparati, collegamenti, infrastrutture e servizi e precisamente:

- Tutte le attività aziendali svolte dal personale tramite l'utilizzo della rete aziendale, del servizio di posta elettronica e accesso ad Internet
- Gestione della rete informatica aziendale, evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la sicurezza informatica
- Erogazione di servizi di installazione e servizi professionali di supporto al personale (ad esempio, assistenza, manutenzione, gestione della rete, manutenzione e security)
- La sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati (sicurezza nazionale cibernetica)

6.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali

▪ Servizio Infrastrutture/Servizio Sicurezza

In relazione alle Attività Sensibili queste due funzioni sono coinvolte per la gestione e la corretta dotazione di strumenti informatici ai dipendenti ed il controllo su tutto il sistema informatico aziendale



▪ **Ufficio Formazione**

In merito alla formazione, informazione sull'utilizzo dei sistemi informatici

▪ **Consiglio di Amministrazione**

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle Aree Sensibili

▪ **Servizio Audit**

Considerata la funzione non operativa dell'Internal Audit, questa, tuttavia, potrebbe presentare il rischio di culpa in vigilando, consistente nel mancato o non corretto controllo delle attività che possono essere considerate a rischio per la società

▪ **Servizio Personale e Organizzazione**

In relazione ad Attività Sensibili di cui sopra questa funzione è coinvolta per i rapporti che intrattiene con tutti gli esponenti aziendali e con la formazione, informazione in merito all'utilizzo dei sistemi informatici della società

▪ **Servizi Retail e Private**

Tale funzione viene considerata coinvolta nelle Attività Sensibili, avendo come compito quello di presidiare il segmento retail della società e, in particolare, in relazione ai rapporti che vengono intrattenuti con tutta la clientela

6.6 Principi e regole di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale del Modello

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli Amministratori, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, devono conoscere e rispettare:

1. Gli standard generali di controllo
2. I principi di comportamento individuati nel codice etico
3. Quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali
4. Le disposizioni di legge

6.7 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere dai soggetti destinatari del Modello che operano, in particolare, nelle aree a Rischio reato informatico e nello svolgimento delle attività sensibili precedentemente citate

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale, in linea generale ed al fine di perseguire la prevenzione dei Reati Informatici è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti coinvolti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'Art. 24-bis del D.Lgs.n.231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale

In generale, la prevenzione dei crimini informatici è svolta attraverso adeguate misure tecnologiche, organizzative e normative ed in particolare almeno attraverso l'applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

- Previsione nel Codice Etico di specifiche indicazioni volte a impedire la commissione dei reati informatici sia all'interno della società che tramite apparecchiature non soggette al controllo della stessa
- Previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del Modello) che violino in maniera intenzionale i sistemi di controllo o le indicazioni

comportamentali fornite

- Predisposizione di adeguati strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di reati informatici da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture della società ritenute più esposte al rischio
- Predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali

Conseguentemente, gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti ed i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio hanno l'espresso obbligo di perseguire i seguenti principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi di controllo specifici:

- **Segregazione delle attività**

si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività e dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio, tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di gestione di un processo e di controllo dello stesso; ad esempio: progettazione ed esercizio, acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione

- **Esistenza di procedure**

devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. Le procedure devono definire formalmente le responsabilità e i ruoli all'interno del processo e le disposizioni operative e relativi controlli posti a presidio nelle attività

- **Poteri autorizzativi e di firma**

definire livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio

- **Tracciabilità**

tracciabilità degli accessi e delle attività svolte sui sistemi informatici che supportano i processi esposti a rischio; ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione distruzione delle registrazioni effettuate

- **Gestione delle segnalazioni**

raccolta, analisi e gestione delle segnalazioni di fattispecie a rischio per i reati informatici rilevati da soggetti interni e esterni all'ente

- **Riporto all'OdV**

referire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità

6.8 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti ed i procuratori nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'Art.24-bis del D.Lgs.n.231/01, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale attività a rischio

Tali regole e procedure prevedono controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area quali, ad esempio:

– **Esistenza di una normativa/procedura aziendale relativa a:**

1. Gestione degli accessi che tra l'altro individua le seguenti fasi:
 - Attribuzione accessi
 - Assegnazione dei codici identificativi personali (richieste di abilitazione/modifica delle utenze)
 - Disattivazione dei codici utente associati al personale che ha perso il diritto di accesso a tutti i sistemi informatici o che non accede più ai vari sistemi
 - Attività di controllo volta a verificare, prima della creazione di un'utenza, che la stessa non sia già stata precedentemente assegnata/disabilitata/rimossa e che uno stesso codice identificativo personale non venga assegnato, neppure in tempi diversi, a persone diverse
2. Modalità di utilizzo e di salvaguardia del PC intese come misure che l'utente deve adottare per garantire un'adeguata Protezione delle apparecchiature incustodite
3. Installazione di software sui sistemi operativi
4. Dismissione dei supporti di memorizzazione su cui sono registrate informazioni aziendali

– **Attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare che le attività di utilizzo delle risorse da parte dei processi e degli utenti e di accesso alla rete si esplicino attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso**

– **Presenza di sistemi di protezione antivirus e antispyware**

– **Esistenza di una serie di procedure, in materia di "privacy" e di "security", che disciplinano gli aspetti legati al corretto utilizzo delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni**

– **Attuazione del progetto di formazione, volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali, con l'obiettivo di diffondere all'interno della società le politiche, gli obiettivi e i piani previsti in materia di sicurezza informatica e al fine di soddisfare i requisiti previsti in materia di privacy**

- **Consegna a ciascun dipendente della Società, contestualmente all'assegnazione del pc e/o dell'indirizzo di posta internet di norme per l'utilizzo dei Personal Computer aziendali e sull'utilizzo della posta internet e in generale di documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico**
- **Individuazione tempestiva delle vulnerabilità dei sistemi**
- **Predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che costituiscono il patrimonio dell'azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni), attraverso, l'adozione di sistemi antincendio, antiallagamento, di condizionamento, gruppi di continuità UPS e di regolamentazione degli accessi**
- **Attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici (registrazione dei log on e log off)**
- **Protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di networking attraverso tra l'altro una serie di provvedimenti volti a garantire che:**
 - L'informazione inserita e elaborata dal sistema pubblico sia processata completamente ed in modo tempestivo
 - Le informazioni sensibili siano protette durante i processi di raccolta e di conservazione
 - L'accesso al sistema pubblico non consenta ingressi fortuiti alle reti con cui è connesso

Principi procedurali specifici

In particolare, si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla società e dai dipendenti e dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle Attività Sensibili

- I dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati
- È vietato introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato
- È vietato in qualunque modo modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili effettuata dal servizio infrastrutture

- È vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.)
- È vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla società
- È vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno all'azienda le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti
- È vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti
- È vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi
- È vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi
- È vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi
- È vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi
- È vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati
- È proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati
- È vietato lo spamming come pure ogni azione di risposta allo spam
- È obbligatorio segnalare all'organismo di vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente parte speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

L'azienda si impegna a porre in essere i seguenti adempimenti:

- Informare adeguatamente i dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi (cfr. Manuale utilizzo user id e password)
- Fare sottoscrivere ai dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali
- Informare i dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccare l'accesso al pc "lock computer", qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso (cfr. Manuale utilizzo user id e password)

- Impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente
- Fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria
- Limitare gli accessi alla stanza server unicamente al personale autorizzato
- Proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle
- Fornire ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati
- Impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla società e non correlati con l'attività espletata per la stessa
- Limitare l'accesso alle aree ed ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e file)
- Impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della società, di software (c.d. "p2p", di files sharing o di instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) Senza alcuna possibilità di controllo da parte della società
- Qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante routers dotati di antenna wi-fi), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni all'azienda, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti
- Prevedere un procedimento di autenticazione mediante username e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati (Cfr. Manuale utilizzo user Id e password)
- Limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati (i.e. Connessione tramite VPN o RAS)
- Effettuare periodicamente, in presenza di accordi sindacali che autorizzino in tale senso e ove possibile, controlli ex ante ed ex post sulle attività effettuate dal personale sulle reti nonché, quando verrà completato il progetto di anomaly detection, rielaborare con regolare cadenza i log dei dati al fine di evidenziare eventuali comportamenti anomali

6.9 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui all'Art. 24-bis del Decreto, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui all'Art. 24-bis del Decreto sono i seguenti:

- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'Art. 24-bis del Decreto; con riferimento a tale punto, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di delitti informatici, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere
- Proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei delitti informatici di cui alla presente Parte Speciale, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle tecnologie informatiche
- Proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree Sensibili individuate nella presente Parte Speciale
- Monitorare il rispetto delle procedure e la documentazione interna (i.e. Normativa Aziendale e Modulistica) per la prevenzione dei Delitti Informatici in costante coordinamento con le funzioni Sicurezza Informatica ed Internal Audit
- Consultarsi con il responsabile della Sicurezza Informatica e/o del Servizio Sistemi Informativi ed invitare periodicamente lo stesso a relazionare alle riunioni dell'OdV
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute
- Conservare traccia dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante